



PROVINCIA DI COMO  
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO  
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078  
tel.031230356  
e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)  
pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA VOLTA - NUOVO CENTRO CIVICO - LOTTI 1 E 2 IN COMUNE DI LURATE CACCIVIO.

#### **FAQ. N. 2 RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE AL 17.1.2018**

##### **QUESITO N. 7**

Volevo conferma se nella busta documentazione amministrativa deve essere inserito anche il PASSOE oppure no.

##### **RISPOSTA N. 7**

No. Il PASSOE per questa procedura di gara, totalmente gestita mediante Piattaforma telematica, non è richiesto.

##### **QUESITO N. 8**

Con la presente si chiede la possibilità di subappaltare il 30% della categoria OG11 senza l'indicazione della terna, in quanto la stessa non fa parte delle tipologie di lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

##### **RISPOSTA N. 8**

Si riscontra il quesito posto specificando che, per la categoria di opere ad alto contenuto tecnologico OG11, l'indicazione della terna dei subappaltatori è richiesta obbligatoriamente solo qualora il ricorso al subappalto fosse necessario ai fini della dimostrazione della qualificazione per la partecipazione alla gara (si veda il documento FAQ. N. 1 - QUESITO N. 4). L'indicazione della terna dei subappaltatori, per la predetta categoria di opere, non è invece richiesta nel caso di ricorso al cosiddetto "subappalto facoltativo".

##### **QUESITO N. 9**

Si richiede se per alcune lavorazioni rientranti in OG1 quali mera fornitura di calcestruzzo e ferro lavorato, SENZA posa in opera e senza alcun impiego di manodopera ai sensi dell'art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016, dunque non costituenti subappalto, sia necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori e quindi inserire

i relativi DGUE, o si possa considerare le medesime prestazioni come semplici forniture estranee dall'obbligo di terna.

#### RISPOSTA N. 9

L'indicazione della terna di subappaltatori per le opere individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (tra queste la fornitura di ferro lavorato) è obbligatoria.

Il comma 6 è infatti norma eccezionale che deroga al principio generale espresso nel comma 2 dello stesso articolo 105 con la finalità di sottoporre a specifico controllo preventivo il ricorso al subappalto per una serie di attività considerate dalla Legge ad altissimo rischio di infiltrazione, indipendentemente dalla presenza della componente manodopera e dalla sua incidenza sul contenuto economico del subappalto. Tale interpretazione è confermata dall'inclusione nell'elenco delle attività soggette all'indicazione della terna dei subappaltatori dei "noli a freddo" che per definizione non prevedono la presenza di manodopera.

#### QUESITO N. 10

Buonasera, mi riferisco alla risposta n. 4 che avete pubblicato in merito alla terna di subappaltatori. Noi partecipiamo in A.T.I. con un'azienda in possesso della cat. OG1. noi abbiamo la cat. OG11 CL. III°BIS. Vorremmo sapere se dobbiamo indicare comunque la terna anche non indicando opere sottoposte maggiormente ad infiltrazione mafiosa.

#### RISPOSTA N. 10

Si riscontra il quesito posto specificando che, per la categoria di opere ad alto contenuto tecnologico OG11, l'indicazione della terna dei subappaltatori non è richiesta qualora l'operatore economico sia qualificato direttamente o in ATI con altro operatore qualificato per la categoria medesima (ipotesi detta "subappalto facoltativo"). L'indicazione della terna è invece necessaria nell'ipotesi in cui il ricorso al subappalto serve ad integrare nei limiti del 30% consentiti dall'art. 105 del Codice la qualificazione insufficiente posseduta dall'operatore economico partecipante (cosiddetto "subappalto necessario").

Nel Vostro caso, pertanto, l'indicazione non è obbligatoria.

#### QUESITO N. 11

in merito alla gara in oggetto al fine di determinare la nostra offerta abbiamo bisogno di avere confermato che il criterio utilizzato sia riferito al D.Lgs. 50/2016 o quello del 2017.

#### RISPOSTA N. 11

Si riscontra il quesito posto, facendo presente che la presente procedura di gara è pubblicata ai sensi del D.Lgs 50/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017.